Il valore della merce depositata durante gli esercizi 1908-909 e 1909-10 sarà calcolato in base al prezzo minimo rispettivamente fissato per ciascuno degli esercizi suddetti al netto dei prelevamenti stabiliti dalla legge 5 luglio 1908, n. 404.

L'onorevole Eugenio Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI EUGENIO, *relatore della minoranza.* Ho chiesto di parlare per fare una dichiarazione di voto.

Questa variazione dei diritti già acquisiti per la legge del 1908, che è quella che regolava le condizioni del contratto di deposito e della liquidazione, non mi sembra in alcun modo giustificabile; per questa ragione voterò contro l'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Le relazioni spiegano molto chiaramente questa differenza di vedute, ma prego l'onorevole Eugenio Rossi a voler considerare quello che ebbi occasione di dirgli anche in discussioni fuori della Camera, pure altrettanto proficue di quelle qui dentro svoltesi, che cioè è un errore di giudizio. Non v'è nessuna azione di retroattività in questa legge rispetto ai fatti precedenti. La questione è semplicemente questa: la vecchia legge aveva per concetto un solo prezzo, quello di vendita; e sul prezzo di vendita, effettivamente conseguito, come la legge chiaramente dice, i depositanti di citrato di calcio dovevano pagare alla Camera agrumaria il due per cento di diritto camerale.

Nella nuova legge, poichè vi sono due prezzi, il due per cento può essere pagato nella differenza tra l'uno e l'altro prezzo; ma, nella vecchia legge, non può essere pagato che sul prezzo di vendita effettivamente conseguito, perchè questo dice chiaramente ed esplicitamente la legge. Non vi è dunque perciò alcuna variazione a quello che la legge disponeva.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LIBERTINI GESUALDO, *relatore della maggioranza.* Mi associo completamente a quanto ha detto l'onorevole ministro. Qui non si tratta che di regolare il modo di vendita del deposito precedente, per cui reputo che nessun danno possa venirne ai produttori.

ROSSI EUGENIO, *relatore della minoranza.* Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Vittorio Emanuele Orlando ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E. Ho chiesto di parlare per prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, non potendo parlare una seconda volta sullo stesso articolo l'onorevole Eugenio Rossi.

Questa questione, che ha importanza ben lieve di fronte al complesso della legge, che speriamo benefica, rappresentava l'unica ragione di discordia tra coloro che con molto amore, primi il Governo e la Commissione, si erano adoperati per la risoluzione del difficile e ponderoso problema. Era l'unica ragion di dissenso che offuscasse, sia pur lievemente, un accordo faticosamente ottenuto. La dichiarazione dell'onorevole ministro, che cioè questa disposizione non innova per nulla il diritto preesistente, viene a determinare l'accordo completo, in quanto che la minoranza della Commissione non desiderava altro se non che il diritto preesistente non fosse innovato.

L'onorevole ministro dà alla disposizione la portata che il diritto passato non resta per nulla toccato nè innovato, quindi pare a me che si possa anche dare atto del consenso prestato da tutti su questa disposizione particolare come sul complesso della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 15.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il Banco di Sicilia oltre il 15 per cento di cui all'articolo 11 e del 7 per cento di cui all'articolo 19 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con regio decreto 23 aprile 1910, n. 204, ha facoltà di impiegare per mezzo del Tesoro dello Stato negli anni dal 1910 al 1923 fino a 10 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri pagabili in oro o in valute di argento a pieno titolo della unione monetaria latina, o in cambiali sull'estero coi requisiti stabiliti dal regio decreto 10 ottobre 1895, n. 527.

I frutti annui di tali impieghi saranno accantonati e reinvestiti a moltiplico in titoli dello Stato od emessi dallo Stato per la costituzione di un fondo di riserva straordinario destinato a garanzia del Banco di Sicilia per le operazioni autorizzate da leggi speciali a favore dell'industria zolfifera siciliana e dell'industria agrumaria.